

MUNICIPIO DI CAMPOBASSO

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

XI COMPARTIMENTO

COMUNE DI CAMPOBASSO- LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCO-
LASTICO- IMPRESA ING. CARLO CAVACINI -

RELAZIONE RISERVATA DI COLLAUDO

I lavori di costruzione dell'edificio scolastico del Comune di Campobasso appaltati all'Impresa Ingegnere Carlo Cava-
cini per contratto 13 maggio 1914, cioè prima dello scoppio del
grande conflitto Europeo, andarono soggetti a varie vicissitudini, &
sulle quali non è il caso di soffermarsi in questa relazione
che per la parte attenente alle riserve dell'Impresa.

I due fatti più importanti che hanno relazione con le
riserve sono l'enorme aumento dei prezzi della mano d'opera e
dei materiali durante la guerra e la requisizione del Fabbricato
da parte della Autorità Militare prima che fosse ultimato. Di es-
si si parlerà a suo tempo discutendo le riserve relative. Per le
riserve avanzate dall'Impresa durante lo stato di guerra fu ne-
cessario ricorrere ad un collegio Arbitrale che con la sua sen-
tenza del 6 dicembre 1917, risolse la maggiore parte delle que-
stioni.

Premesso queste notizie d'ordine generale, veniamo a di-
scutere dettagliatamente le riserve più volte citate.

L'Impresa ha firmato la contabilità finale con quattro specificate riserve, che ha poi ampiamente illustrate e dettagliate nel memoriale 5 ottobre 1920 presentato al sottoscritto Collaudatore durante la visita di collaudo. Questo memoriale fu dal sottoscritto comunicato all'Autorità Comunale affinché l'Ingegnere Direttore dei lavori lo esaminasse e riferisse dettagliatamente al riguardo, cosa che egli fece con una speciale relazione aggiunta in data 12 novembre 1920.

Ciò naturalmente per maggiore garanzia delle risoluzioni da proporre, giacchè l'Ingegnere Direttore aveva già riferito sulle riserve dell'Impresa nella particolareggiata relazione di accompagnamento al conto finale.

Ciò premesso veniamo a discutere le riserve dell'Impresa.

1^a - Riserva ---

--- Questa riserva si riferisce alla valutazione del paramento a bolognini della zoccolatura e dei muri di sostegno delle rampe. Con essa l'Impresa ha chiesto e chiede che detto paramento a bolognini, che non era previsto dal contratto e che per desiderio del Direttore dei lavori è stato eseguito in sostituzione del paramento di cui al n. 99 di tariffa, sia equiparato a quello del n. 100 della tariffa stessa e quindi in luogo di essere valutato al prezzo di £. 3.90 al metro quadrato stabilito dalla Direzione, venga contabilizzato a £. 8,00 al metro quadrato. E siccome il paramento eseguito ammonta a metri quadrati 641,14, chiede quindi un maggiore accredito di £. 641,14 $(8,00 - 3,90) = £. 2.628,67$. Poichè per i rincari dei materiali e della mano d'opera dovuti alla guerra le è stato riconosciuto dovuto un giusto aumento (che essa stabilisce del 50%) l'im-

porto definitivo della richiesta sale a £. 3.943,00.

La quistione fu già sottoposta al Collegio Arbitrale che con una motivata e particolareggiata deliberazione stabilì che in linea di diritto non poteva accogliersi la domanda dell'Impresa per non essere stata fatta in tempo e secondo le prescrizioni del Capitolato d'appalto. Il Collegio però riconobbe che il lavoro eseguito pel paramento era uguale a quello previsto con n. 100 di tariffa, all'infuori della lavorazione della faccia apparente sbazzata col martello anzichè spianata a puntello.

Tuttavia il Collegio respingendo la domanda in diritto ritenne che essa avrebbe dovuto, in via di equità, rimettersi al giudizio del Collaudatore.

L'Ingegnere Direttore, nella sua relazione di accompagnamento al conto finale, confermata nella relazione aggiunta in data 12 novembre 1920, asserisce che effettivamente l'Impresa ha eseguito il paramento con una lavorazione equivalente a quella prescritta dal n. 100 della tariffa ad eccezione della faccia apparente sbazzata a martello anzichè spianata a puntello. Per questo motivo ritiene giusto che dalla differenza di prezzi tra i due paramenti previsti ai n. 99 e 100 e cioè lire $8,00 - 3,90 = 4,10$ venga dedotta una quota di £. 0,60 corrispondendo all'Impresa un compenso di £. 3,50 a metro quadrato.

Amnesso il compenso suddetto osserva poi che l'accoglimento di que ta domanda importa di considerarla anche nei riguardi del maggior costo della mano d'opera per causa della guerra e con minuti ed esatti calcoli, aventi per base i coefficienti adottati dal Collegio Arbitrale, stabilisce una aggiunta che porta il compenso totale a £. 3.350,00 in confronto di quello di £. 3.943,00 chiesto dall'Impresa.

Il sottoscritto collaudatore osserva in primo luogo che per la prassi formatasi nelle discussioni sulle riserve dell'Impresa, sia al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che al Consiglio di Stato, è ormai assodato che non si debba tener conto della intempestività nella presentazione delle riserve da parte delle Imprese che quindi debbano sempre essere esaminate e discusse senza tener conto della intempestività stessa. Da ciò risulta che la prima riserva dell'Impresa è fondata in linea di diritto e non v'è bisogno di ricorrere all'equità per prenderla in considerazione. Ciò premesso è tenuto presente che le proposte dell'Ingegnere Direttore sono perfettamente giustificate da opportuni calcoli, che si riconoscono completamente ammissibili, il sottoscritto Collaudatore propone che per questa prima riserva venga assegnato all'Impresa, in linea di diritto il compenso di £. 3.350⁰⁰ .

2^a Riserva--

Questa è relativa al compenso dovuto all'Impresa per le impreviste maggiori spese incontrate nell'esecuzione dei lavori fatti posteriormente al 22 maggio 1917, in seguito ai rincari dei materiali, dei trasporti e della mano d'opera causati dalla guerra. E siccome dopo il giudizio degli arbitri fu concenuto tra le parti, come risulta dalla deliberazione Consiliare 5 maggio 1918, che i prezzi contrattuali dovevano aumentarsi con gli stessi criteri applicati dagli Arbitri per i lavori eseguiti precedentemente, l'Impresa domanda un compenso di £. 97.000,00 .

Il sottoscritto Collaudatore, tenuto presente che nessuna constatazione può nascere sul diritto dell'Impresa ad ottenere questo compenso, propone che in linea di diritto venga assegnata all'Impresa stessa, a tacitazione della seconda riserva, la somma di £. 97.000,00.

3^a Riserva

Questa riserva riflette i danni derivanti all'Impresa a causa della sospensione dei lavori e protratta durata dell'appalto dipendenti dall'avvenuta requisizione ed occupazione del fabbricato da parte dell'autorità Militare. Per questi danni l'Impresa ha chiesto e chiede un indennizzo di £. 60.000,00 così specificato:

a)-per protratto vincolo del cantiere ,ufficio,impianti,mezzi d'opera,attrezzi e ponti di servizio per mesi 21....£.	7.500-
b)-per protratto vincolo di un assistente,di un custode,e della persona dello appaltatore £.1.200- e per mesi 21....."	21.200-
c)-per spese di viaggi al titolare dell'Impresa,spese di Ufficio,ed altre piccole spese generali....."	6.300-
d)-per protratto vincolo della cauzione e delle ritenute di garanzia per mesi 21....."	6.200-
e)-per maggiori spese di manutenzione....."	18.800-
Totale....."	60.000-
	=====

L'Impresa osserva che si tratta di danni dipendenti da una circostanza assolutamente impreveduta ed imprevedibile,quale fu la requisizione del fabbricato da parte dell'Autorità Militare e dipendente dalle condizioni create dallo stato di guerra e quindi non può esservi dubbio sul diritto dell'Impresa ad un congruo indennizzo.

L'Ingegnere Direttore dei lavori nella sua relazione aggiunta del 12 novembre 1920,comincia con l'osservare

che a suo parere questa riserva non dovrebbe avere nessun valore in confronto dell'Amministrazione Comunale, perchè, se si trattasse di danni da considerarsi come conseguenza dello stato di guerra, questi si debbono intendere transatti con il compenso di L. 75.000,00 attribuito dal Collegio Arbitrale per i lavori eseguiti fino al 22 maggio 1917, e con l'altro compenso da attribuirsi per lo stesso titolo e per i lavori eseguiti dopo la stessa data. Invece dall'esposizione stessa della riserva risulta che trattasi di danni derivati all'Impresa esclusivamente per il fatto della requisizione del fabbricato da parte della Autorità Militare e perciò dall'Autorità Militare l'Impresa deve ripetere l'indennizzo, giacchè il Comune si è reso completamente estraneo ai rapporti interceduti fra l'Impresa stessa e la predetta Autorità e non può quindi essere chiamato a rispondere di fatti nei quali non ha avuto parte alcuna. Inoltre l'Ingegnere Direttore fa notare che, benchè la vertenza insorga in dipendenza di rapporti contrattuali fra appaltanti e appaltatore, non rientra nell'ordine dei fatti che dipendono dall'esecuzione delle clausole contenute nel contratto di appalto e perciò sfugge alla competenza della gestione tecnica ed amministrativa dell'appalto e non può essere presa in considerazione nè dalla Direzione dei lavori, nè dal Collaudatore. Ad avvalorare questa sua tesi l'Ingegnere Direttore cita una lettera d'rettagli nella quale l'Amministrazione Comunale lo informa che ha presentato le più ampie proteste e riserve all'autorità Militare per l'avvenuta requisizione dei locali dell'Edificio Sco-
che potessero derivarne al Comune, il quale però si mantiene
inattivo, protestando pure per i danni e interessi estranei in &
tutte le operazioni compiute e da compiere dall'Autorità Mili-
tare.

Esposte le ragioni delle parti, veniamo all'esame della vertenza che involge un'elegante questione di diritto.

Può il Comune rimanere assolutamente estraneo alla requisizione di un fabbricato di sua proprietà da parte dell'Amministrazione Militare per il solo fatto che il fabbricato non è ultimato e quindi non ancora consegnato ? Il sottoscritto ritiene di noà e basterebbe a provarlo solo il fatto che il Comune ha fatto le più ampie proteste e riserve per danni ecc. Ma vi sono altre ragioni che avvalorano questa tesi.

Se l'Impresa ha effettivamente subito dei danni per effetto della requisizione militare, non si tratta di danni di forza maggiore come quelli dovuti alla guerra ? Per i danni della guerra evidentemente il Comune non può ripetergli da nessuno, ma per quelli dovuti alla requisizione, una volta pagati all'Impresa, esso potrà ripeterli dall'Amministrazione Militare. E se il Comune ha dovuto pagare questi non dovrà pagare anche quelli ? Il Comune solo ha veste giuridica per farlo, come proprietario dello stabile fin dall'inizio della costruzione : il Comune entra nell'uso dello stabile soltanto dopo la consegna o il collaudo, ma la proprietà è sempre la sua e l'appaltatore non è che l'esecutore materiale e pagato dei lavori durante il loro sviluppo e non può quindi mai assumere la veste di proprietario. Un altro argomento contrario a questa tesi viene invocato dal fatto che l'Amministrazione Militare ha contrattato e pagato direttamente all'Impresa alcuni lavori di riparazione dovuti a danni prodotti dai soldati, dai prigionieri di guerra e dal loro abituale vandalismo. Ma si trattava di danni specifici di poca importanza, come rotture d'intonaco, guasti alle cornici, screpolature ai pavimenti ancora freschi ecc. danni che potevano essere subito constatati, riparati e liquidati e che l'Amministrazione Militare ha pagato all'Impresa perchè questa sola poteva e doveva eseguirli. Anzi a questo proposito è bene notare che l'Amministrazione Comunale ha fatto più volte ampie

riserve sulla riuscita di questi lavori di riparazione, riserve sproporzionate alla lieve importanza di esse in confronto dello splendido e perfetto edificio che può ritenersi un modello nella costruzione del genere.

Finalmente un'altra prova favorevole alla tesi del sottoscritto, sta nel fatto che dalle informazioni raccolte sul posto sembra che l'autorità Militare sia disposta a pagare una quota mensile di affitto per i mesi in cui ha tenuto il fabbricato e il Comune ha già dichiarato che questa quota spetta ad esso, il che dimostra sempre più che si è considerato sempre come proprietario effettivo dello stabile in ogni tempo.

Stabilito così, a parere del sottoscritto, il lato giuridico della questione, veniamo a discutere il quantum circa la riserva dell'Impresa. Le varie richieste sono giustificate diremo così nella loro dizione, ma non tutte giustificate nelle somme cercate. Le somme di cui alle lettere b) e c), che sono le principali, possono essere molte ridotte, la prima perchè l'opera personale dell'impresario non è stata completamente assorbita durante la requisizione ed egli ha potuto svolgere la sua attività in altre sedi, la seconda perchè trattandosi di un fabbricato nuovo e ben costruito le spese di manutenzione sono molte inferiori a quelle che ordinariamente si calcolano per un fabbricato esistente da vario tempo. Perciò il sottoscritto, senza entrare in dettagli ed analisi che non avrebbero una base concreta, ritiene che la richiesta di £. 60.000,00 possa essere equamente ridotta a £. 35.000,00, e che questa somma possa accordarsi all'Impresa in linea di transazione e tacitazione della 3^a riserva.

4^a Riserva

Quest'ultima riserva si riferisce ai danni derivati dai ritardi dei pagamenti e perciò essa ha chiesto e chiede in complesso un compenso di £. 67.639,57 così specificato:

a)- ritardo di mesi otto nel pagamento.....	£. 1.016,66
della 17 ^a rata di £. 30.000,00	
b)- ritardo di mesi tredici nel pagamento.....	" 1.608,75
della 18 ^a rata di £. 29.700,00	
c)- ritardo di mesi 3 nel pagamento.....	" 397,50
della 19 ^a rata di £. 31.800,00	
d)- ritardo di mesi 27 nel pagamento.....	" 8.437,50
del compenso di £. 75.000,00	
e)- ritardo di 33 mesi nel pagamento	" 11.179,16
delle prime £. 60.000,00 e mesi 19	
nel pagamento delle altre £. 37.000,-	
dovute per aumento di prezzo dopo	
il 22 maggio 1917.	
f)- aumento dell'interesse oltre il 5%	
e danni derivanti dalla svalutazio	
ne della moneta.....	" 45.000,-
T o t a l e.....	" 67.639,57

L'Ingegnere Direttore dei lavori nella sua relazione aggiunta, in data 12 novembre 1920 precisa le date di emissione e di pagamento dei certificati di acconto e basandosi sull'articolo 41 del Capitolato Generale che stabilisce a favore dell'Impresa l'interesse del 5% per i ritardi dei pagamenti solo dopo tre mesi dall'emissione del certificato e sulla disposizione che le somme del lodo arbitrale dovevano pagarsi

due mesi dopo l'approvazione del lodo stesso, stabilisce esattamente in £. 8.942,10 la somma spettante all'Impresa per le partite a)-b)-c)-d)-. Inoltre osservando che il certificato di pagamento per la 18^a rata fu emesso (per mancanza di fondi) il 13 aprile 1919, mentre i lavori erano compiuti il 31 ottobre 1918, ritiene giusto corrispondere per questo ritardo l'interesse relativo che è di £. 619,25 .

Quindi in tutto si propongono per le partite a-b-c-d- in complesso £. 9.561,35. In quanto alla partita e)-l'Ingegnere Direttore non fa proposte concrete ma la riunisce alla partita f)- e propone per tutti e due un compenso in cifra tonda di £. 10.000,00. Giustifica questa proposta affermando che si debba tener conto di questi due fattori economici, cioè maggiore altezza del tasso d'interesse e svalutazione della moneta, come danno derivato dalla guerra; perciò riconosciuto a favore dell'Impresa il diritto ad indennizzo per danni dovuti a questa causa si deve riconoscere anche questo danno, il quale non figura nei computi istituiti dal Collegio Arbitrale per il calcolo dei danni di guerra.

Il sottoscritto collaudatore ritiene giustificati in massima i criteri esposti dall'Ingegnere Direttore, ma è di avviso che le due partite e) ed f) debbano essere separatamente discusse. Non v'è dubbio che in linea di diritto spettino all'Impresa gli interessi sulla somma di £. 97.000,00 che in linea di diritto le è stato precedentemente concessa e che verrà pagata con grande ritardo: l'impresa calcola questi interessi in £. 11.179,16 ma è difficile poter fare un calcolo esatto perchè la detta somma avrebbe dovuto esserle accreditata e pagata mano mano che lo sviluppo dei lavori proseguiva dopo il 22

maggio 1917 fino all'ultimazione avvenuta il 31 luglio 1919.

Siccome però la maggiore parte dei lavori è stata fatta più in fine che in principio (sempre si parla di quelli eseguiti dopo il 22 maggio 1917) e la loro contabilizzazione avrebbe richiesto un certo tempo, che unito ai tre mesi di ritardo ammessi all'art. 41 del Capitolato Generale avrebbe ancora ritardato l'emissione dei relativi certificati di acconto, si ritiene giusto calcolare in media 18 mesi di ritardo su tutta l'intera somma di £. 97.000,00 e quindi l'interesse da pagare ascenderebbe a £. 7.275,00 che il sottoscritto propone di accordare in linea di diritto.--

In quanto alla riserva f)- non v'è dubbio che per le stesse ragioni esposte dal Direttore dei lavori sia da concedersi all'Impresa un compenso. Anche qui si tratta di valutazione difficile a farsi e la richiesta di £. 45.000,00 fatta dall'impresa sembra alquanto esagerata. Tenuto presente quanto si è detto finora e le argomentazioni svolte dall'Impresa nell'ultima parte del suo memoriale, che rispondono in buona parte alla realtà dei fatti, il sottoscritto è d'avviso che in linea di transazione possa equamente concedersi per questo titolo all'Impresa un compenso di £/ 20.000,00.

Riepilogando per la riserva 4^a si potrebbero concedere all'Impresa £. 16.836,35 in linea di diritto e lire 20.000,00 in linea di transazione.

--

R i a s s u n t o

Riassumendo tutte le proposte fin qui fatte le somme che il sottoscritto Collaudatore ritiene che debbano concedersi all'Impresa, a tacitazione delle sue riserve, risultano dal seguente specchietto.

or. lle ser e	Somme chieste dell'Impresa	Somme proposte dal Callaudatore		
		In linea di diritto	in linea di transazione	T o t a l e
	3.943,-	3.350,00	==	3.350,00
	97.000,-	97.000,00	====	97.000,00
	60.000,-	====	35.000,00	35.000,00
	67.639,-	16.836,95	20.000,00	36.836,35
	228.582,-	117.186,35	55.000,00	172.186,35

disonsi lire Centosestantaduemilacentottantasei e centesimi trentacinque).

Roma, 26 aprile 1921- L'Ingegnere Capo Collaudatore -F:to F.Crocetti
Per copia conforme ad uso amministrativo.

Campobasso, 24 febbraio 1940-XVIII-

Il Segretario Capo

Visto: il Podestà

f/Illegibile

F:to Carnevale ----